

Città Metropolitana di Catania

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 29.09.2020

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 11,40 e segg., e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria i Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, all'appello nominale, risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Rizzo Mirella Domenica M.	X	
La Delfa Antonino	X	
Buttò Giovanni	X	
Spalletta Maria	X	X
Condurso Domenica M.		
Massara Giuseppina	X	
Nicolosi Giuseppe	X	
Scandurra Giuseppe	X	
Piemonte Caterina	X	
Gorgone Giovanni	X	
Pinzone Simona		X
Capace Angelo		X

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 3 (Condurso, Pinzone, Capace)

Assume la presidenza il Sig. Buttò Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo nella sua qualità di Segretario Comunale

La seduta è pubblica.



## Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL' UFFICIO TRIBUTI ( AREA CONTABILE)

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - ➤ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - ➤ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - ➤ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27-12-2013 n. 147, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che: "... a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 in data 08/09/2014, e successive modificazioni e integrazioni;

**ATTESA** la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

**VISTO** l'allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RITENUTO** di provvedere in merito;



# Città Metropolitana di Catania

## VISTI:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.
- l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, che ha modificato l' art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il D.L.n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 19-12-2019 che apporta modifiche all'allegato 1 al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nella parte in cui ha disposto di sostituire la categoria: "uffici, agenzie, studi professionali" con "uffici, agenzie" e la categoria "banche ed istituti di credito" in "banche, istituti di credito e studi professionali";

## **RICHIAMATI:**

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il



# Città Metropolitana di Catania

comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ..."

**VISTA** la deliberazione di G. M. n. 72 del 24.09.2020 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento per l'applicazione della TARI, predisposto dal competente ufficio comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 14 in data 24/09/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmesso con nota PEC ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 28.09.202 n. 13047.

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra

#### PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di approvare il nuovo "regolamento per l'applicazione della TASSA sui RIFIUTI (TARI) adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 35 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento sulla tassa rifiuti approvato nell'anno 2014, se approvato entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione che per l'anno 2020 è fissato entro il 30 settembre 2020.

\_\_\_\_\_\_



# Città Metropolitana di Catania

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Musumeci

\_\_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di C.C. RELATIVA A:

Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Musumeci

Per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Musumeci



# Città Metropolitana di Catania

Partecipano il Sindaco, l'Assessore Gurgone.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. e invita il Responsabile dell'area Contabile, dott. Musumeci, a illustrare la proposta.

Il consigliere Nicolosi inizialmente chiede la sospensione o il rinvio del punto all'o.d.g. per avere la possibilità di approfondire l'argomento trattato; poi la ritira.

Il consigliere Gorgone si allontana, ore 12,55.

Il Dott. Musumeci illustra la proposta.

Il Presidente legge una nota presentata dall'assessore Gurgone, (prot.n. 13137 del 29-09-2020) il quale fa presente che, con riferimento alla deliberazione di G.M. n.72 del 24-09-2020 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento per l'applicazione della TARI, a seguito di una analisi più dettagliata dell'art. 11 della L.R. 9 del 12-05-2020, è emersa la possibilità di prevedere una esenzione totale dalla TARI per le categorie commerciali che hanno subito grave pregiudizio a causa dell'emergenza COVID-19, modificando il titolo dell'art.21 del detto regolamento e prevedendo l'esenzione totale per l'anno 2020 per le categorie previste dalla delibera ARERA.

Il Presidente dichiara quindi di aver fatto proprio tale emendamento, sottoscritto anche dai consiglieri Spalletta e La Delfa, e ne dà lettura:

"3.Per il solo anno2020 per le utenze non domestiche – indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020/R/rif del 05-05-2020 (enucleate dal D.P.R. 27-04-1999, n.158) che risultano immediatamente riconducibili alle categorie per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e la successiva riapertura, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza COVID-19, hanno diritto alla esenzione della quota fissa e variabile della tariffa nei termini stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe tari 2020.

Il comma 4 viene cassato.

Il comma 5 viene rinumerato con il n.4

Conseguentemente modificare il titolo dell'art.21 aggiungendo la parola "Riduzione ed esenzione".

Il dott. Musumeci, considerato che la legge regionale n.9/2020 ha istituito una sorta di fondo perequativo che prevede delle somme che compenseranno il minor gettito per il Comune, esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Il Presidente invita a votare l'emendamento. Presenti 8

Il consigliere Nicolosi dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto non ha potuto esaminare a fondo la documentazione.

Favorevoli 7 Astenuti 1 (Nicolosi) Si approva l'emendamento.

Un altro emendamento viene proposto dal consigliere Rizzo, dal Presidente Buttò, dai consiglieri La Delfa e Massara, i quali propongono una integrazione dell'art. 22 c.1 del regolamento TARI, aggiungendo la seguente formulazione :



# Città Metropolitana di Catania

"esentare totalmente gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, che operano nell'ambito dei servizi alla persona, previa convenzione con gli stessi enti per lo svolgimento di servizi alla comunità."

Il dott. Musumeci esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Il Presidente invita a votare l'emendamento.

Favorevoli 7 Astenuti 1 (Nicolosi) Si approva l'emendamento.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione così come emendata. Favorevoli 7 Astenuti 1 (Nicolosi)

Il Consiglio approva la proposta di deliberazione così come emendata.

Si vota l'immediata esecutività Favorevoli 7 Astenuti 1 (Nicolosi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi che precedono;

Esaminata la superiore proposta di deliberazione, avente per oggetto:

Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Fatto proprio il contenuto sostanziale della proposta medesima;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano alla presente quale parte integrante;

In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;

Visto l'esito delle votazioni sopra effettuate;



# Città Metropolitana di Catania

#### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come emendato.
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti.
  - All'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci
- 6) dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



# COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA Città Metropolitana di Catania

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



## Città Metropolitana di Catania

#### INDICE

## TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto	del	rego	lamento
------	---	---------	-----	------	---------

Art. 2 Soggetto attivo

#### TITOLO 2 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3 Presupposto impositivo
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 7 Produzioni di rifiuti speciali non assimilati

## TITOLO 3 TARIFFE

- Art. 8 Tariffa del tributo
- Art. 9 Determinazione della base imponibile
- Art. 10 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche
- Art. 15 Obbligazione tributaria
- Art. 16 Tributo giornaliero
- Art. 17 Tributo speciale

## TITOLO 4 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 18 Zone non servite
- Art. 19 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 20 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 21 Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 22 Altre riduzioni ed esenzioni

## TITOLO 5 DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE



## Città Metropolitana di Catania

Art. 23 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 24 Riscossione

Art. 25 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 26 Rimborsi e compensazioni

Art. 27 Importi minimi

Art. 28 Funzionario responsabile

Art. 29 Verifiche e accertamenti

Art. 30 Sanzioni e interessi

Art. 31 Autotutela

Art. 32 Riscossione coattiva

## TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Trattamento dei dati personali

Art. 34 Norma di rinvio

Art. 35 Norme transitorie e finali



## Città Metropolitana di Catania

#### TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Maria di Licodia della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti, Legge 27-12-2011 n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2. A seguito dell'abrogazione operata dall'art. 1 comma 738 della legge 27-12-2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale d cui all'art. 1 comma 639 della legge 27-12-2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", il presente regolamento sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2020 la precedente disciplina regolamentare contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 08-09-2014 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. La TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.

## Art. 2 - Soggetto Attivo

1. Il comune di Santa Maria di Licodia applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## TITOLO 2 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

## Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.

## Art. 4 – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3 Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Gli occupanti o detentori di locali e aree scoperte in uso esclusivo sono tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante tali locali di uso esclusivo.
- 4 La facoltà di costituire un autonoma obbligazione tributaria rimane salva limitatamente nei confronti di singoli occupanti o detentori in via esclusiva di medie e grandi superfici che insistono all'interno di un centro commerciale integrato.



# Città Metropolitana di Catania

- 5 Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6 L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## Art. 5 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

- Sono soggetti al tributo TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
  costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno
  qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibile di produrre rifiuti urbani, insistenti
  interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Per tutti gli immobili siti nel perimetro
  urbano si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non
  utilizzati.
- 2. Sono soggetti a tributo tutti gli immobili che, anche se non utilizzati e privi di arredi, siano forniti di tutte le utenze principali.
- 3. Quanto sopra è valevole per tutti gli immobili adibiti a civile abitazione e così descritti anche in catasto.
- 4. Per gli immobili, invece, adibiti a garage o depositi, così iscritti in catasto, anche se privi di una qualche utenza, o anche di tutte le utenze, sono soggetti all'applicazione della TARI.
- 5. Per i locali adibiti ad uso non domestico, sono soggetti a tributo, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 6. I locali dove prima era attiva una qualsiasi attività, ancorché non utilizzati e privi di utenze, sono tassati come autorimesse o magazzini dove non si effettua alcuna vendita diretta (Cat. 03).
- 7. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- 8. Sono soggetti a tributo tutti i locali ubicati fuori dal centro abitato, ubicati in campagna a qualsiasi latitudine, anche se gli immobili sono sprovvisti di utenze (acqua, luce e gas).

## Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
  - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
  - c) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o
    detenuti in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o
    di utilizzo comune tra i condomini;
  - d) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
  - e) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm 150;
  - f) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



## Città Metropolitana di Catania

- g) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione:
- h) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti;
- j) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- k) le aree scoperte adibite a verde;
- l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, i cortili; non sono esenti, invece, le aree scoperte operative;
- m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- n) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
  - i) sale operatorie;
  - ii) stanze di medicazione e ambulatori medici, limitatamente ai locali dove viene effettata la prestazione medica;
  - iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.

## Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati

- 1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
- 2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- 3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.



## Città Metropolitana di Catania

- 4. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
- 5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
- 6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
- 7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

#### **TITOLO 3 - TARIFFE**

#### Art. 8 – tariffa del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.

## Art. 9 – Determinazione della base imponibile

- 1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 2. Per le unità immobiliari iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l' Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile
- 3. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali, è applicata forfetariamente una tariffa complessiva pari a quella determinata annualmente dal M.I.U.R. ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L 31/12/2007



# Città Metropolitana di Catania

n. 248, convertito, con modificazioni, nella L. 28/02/2008 n. 31, secondo l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in data 20/03/2008 ed in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 29/12/2008.

## Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4. La somma attribuita al Comune ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### Art. 12 – Determinazione delle tariffe del tributo

- 1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario.
- 4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
- 7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.



## Città Metropolitana di Catania

- 9. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell' Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 10. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## .Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, il quale contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco analitico delle attività enumerabili all'interno delle singole categorie.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Art. 14 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi;
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 1.
- 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.



## Città Metropolitana di Catania

## Art. 15 – Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti a tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
- 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

## Art. 16 - Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della tassa per 1' occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 8. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 17 – Tributo provinciale**

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana (già Provincia).

#### TITOLO 4 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

#### Art. 18 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona



# Città Metropolitana di Catania

servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".

- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio

- 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della Tariffa sia di parte fissa che variabile.
- 2. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

#### Art. 20 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

- 1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta denominato isola ecologica, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito il centro di raccolta sarà dotato di sistema informatizzato per la rilevazione dei conferimenti.
- 2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa.
- 3. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo, o di altra area in proprietà del titolare o di parenti e affini sino al 1° grado all'interno del territorio comunale, ovvero titolari di contratto di diritto d'uso regolarmente registrato che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).



## Città Metropolitana di Catania

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

## Art. 21 – Riduzione ed esenzione per le utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, possono stipulare contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso tali convenzioni comportino lo smaltimento in tutto o in parte dei i rifiuti prodotti dalla propria attività, assimilati a rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, in ottemperanza alla normativa vigente, e che tale smaltimento risulti a carico dell' utenza, potrà essere accordata riduzione della sola parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali e assimilati avviati a recupero, nella misura massima del 100% della quota variabile della tariffa. A tal proposito dovrà essere presentata apposita richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da idonea documentazione (Contratti, Fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.
- 2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
- 3. Per il solo anno 2020, le utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020/R/rif del 05-05-2020 (enucleate dal D.P.R. 27-04-1999, n.158) che risultano immediatamente riconducibili alle categorie per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e la successiva riapertura, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza COVID-19, hanno diritto alla esenzione della quota fissa e variabile della tariffa nei termini stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe tari 2020.
- 4. La presente agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune o da norme regionali emanate a supporto degli equilibri di bilancio degli Enti Locali.

## Art. 22 - Altre riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, nell'ambito degli interventi soci assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, e con esclusione di quelli subaffittati.
- 1bis. Il Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, può esentare totalmente gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, che operano nell'ambito dei servizi alla persona, previa convenzione con gli stessi enti per lo svolgimento di servizi alla comunità.
- 2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal comune. e riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo diversa determinazione dell'Ente.
- 3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
- 4. Ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 08-09-2014 è previsto un incentivo per l'adozione di cani randagi ospitati presso il canile convenzionato con il Comune e specificatamente:



# Città Metropolitana di Catania

"Il pagamento del tributo sui rifiuti dei detentori di immobili siti nel territorio del Comune di Santa Maria di Licodia che adottano un cane ricoverato presso il canile convenzionato (in carico al comune di Santa Maria di Licodia) resterà a carico del bilancio comunale, a valere sulla spesa prevista per i cani randagi per la quota riguardante l'immobile soggetto a TARI, fino al limite di € 400,00/anno rapportato alla data di presa in carico del cane e fino al suo decesso, fermo restando che l'agevolazione è nominativa. E' consentita l'adozione di un solo cane.

L'incentivo predetto sarà concesso a condizione che il cane adottato sia tenuto in corrette condizioni igienico-sanitarie ed affettive, pena l'immediata revoca dell'agevolazione e l'applicazione di tutte le sanzioni previste dalla legge.

Chi adotterà un cane dovrà consentire almeno due controlli annuali della Polizia Municipale, che saranno effettuati con cadenza semestrale, pertanto l'adottante ha l'obbligo di comunicare il luogo ove custodisce il cane al momento della presa in carico ed in caso di modifica dell'indirizzo dovrà darne comunicazione al Comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento".

L'incentivo è calcolato fino alla concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto.

## TITOLO 5 DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

## Art. 23 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento, l'obbligo di presentazione di inizio occupazione o variazione è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
- 6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a. Utenze domestiche
    - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - iii. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - iv. Numero degli occupanti i locali;
    - v. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - b. Utenze non domestiche



## Città Metropolitana di Catania

- i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- iv. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- v. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- vi. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

- 7 La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 8 In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9 Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

## Art. 24 - Riscossione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (modello F24), bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212.
- 3. Il tributo è liquidato in un numero di rate stabilite annualmente da apposito atto di Giunta Municipale, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le scadenze stabilite nello stesso atto.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
- 7. Il Comune, a seguito del mancato pagamento degli avvisi ordinari, provvede ad inviare ai contribuenti l'atto formale richiesta di pagamento, senza sanzione se viene pagato entro il trentesimo giorno dalla ricezione. In mancanza del pagamento entro tale termine all'importo iniziale va aggiunto il 30% della somma a titolo di sanzione.



# Città Metropolitana di Catania

## Art. 25 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

- 1. Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento esclusivamente per importi maggiori o uguali a Euro 500,00.
- 2. Il Funzionario Responsabile del tributo, valutate le motivazioni che supportano l'istanza, può concedere l'ulteriore dilazione richiesta nella misura massima di ulteriori quattro rate.
- 3. Per qualsiasi altra forma di rateizzazione si rimanda alle prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 18-10-2019, dall'art. 19 e seguenti.

## Art. 26 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 24 su richiesta del contribuente, o d'ufficio da parte dell'Ente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal comma 165 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 27 – Importi minimi

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17 è inferiore ad € 12,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## Art. 28 – Funzionario responsabile

1. Con delibera la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## Art. 29 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:



# Città Metropolitana di Catania

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti:
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - ii. del proprio personale dipendente;
  - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
- 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di atto formale avviso di pagamento e/o avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seguenti della legge 27-12-2019 n. 160 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità digitali, si sensi delle norme vigenti.
- 5. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 87 legge 28-12-1995, n. 549
- 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (Mod. F24).
- 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso



# Città Metropolitana di Catania

- o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1 comma 695 legge 27-12-2013, n. 147.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
- 4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1 comma 165 legge 27-12-2006 n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 comma 5 D. Lgs. 18-12-1997 n. 472 (ravvedimento operoso)
- 6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori di cui al precedente comma 4.
- 7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento (rateazioni).

#### Art. 31 - Autotutela

- 1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.
- 2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto dell'imposta;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
- 3. Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

#### Art. 32 – Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento da parte dell'utente al pagamento di quanto previsto dall'avviso di cui al precedente articolo 29, decorsi 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 27-12-2019, nonché nelle forme consentite dalla normativa vigente



## Città Metropolitana di Catania

## Art. 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

## Art. 34 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## Art. 35 - Norme transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.
- 2. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.



# Città Metropolitana di Catania

Descrizione

## **ALLEGATO 1**

Categoria

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31 32	Agriturismi Locali adibiti a deposito agricolo (immobili ex rurali)



# Città Metropolitana di Catania

## IL PRESIDENTE F.to Sig. Giovanni Buttò

IL CONSIGLIERE ANZIANO Prof.ssa Mirella Rizzo IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio M. Caputo

\_\_\_\_\_

Pubblicata all'albo pretorio on line dal 04-10-2020

L'impiegato addetto F.to

Al 20-10-2020, vi è rimasta per giorni quindici

L'Impiegato addetto F.to

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione, stata pubblicata dal 04-10-2020 al 20-10-2020, a norma dell'art. 11 della L. R. n.44/91 e che avverso di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Maria Caputo.

Esecutiva, ai sensi dell'art.12 c.2 della L.R. n.44/91

Lì, 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio M. Caputo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE